



Sommiamo relazioni. Sottraiamo ostacoli.  
Moltiplichiamo idee. Condividiamo esperienze.



**VERONAFIERE**

Viale del Lavoro, 8 - I - 37135 Verona - ITALIA  
Tel. +39 045 829 8111 - Fax +39 045 829 8288 - www.veronafiere.it - info@veronafiere.it  
R.E.A. 74722 - R.I. 00233750231 - Cod. Fisc. 00233750231 - Part. IVA It 00233750231

# fieracavalli

Verona, 4-7 Novembre 2010

## 1) DENOMINAZIONE - SOGGETTO ORGANIZZATORE

La Manifestazione, denominata FIERACAVALLI - International Horse Festival (di seguito la "Manifestazione"), a carattere specializzato e aperta al pubblico, è organizzata dall'Ente Autonomo per le Fiere di Verona.

## 2) SEDE - DATA - ORARI - INGRESSI

La Manifestazione avrà luogo presso l'ENTE AUTONOMO PER LE FIERE DI VERONA, quartiere fieristico di Verona dal 4 al 7 novembre 2010.

L'orario di accesso ai visitatori sarà continuato dalle ore 8,30 alle ore 19,00 per tutti i giorni della manifestazione.

Per gli Espositori ed i loro incaricati e collaboratori l'accesso ai padiglioni potrà avvenire mezz'ora prima dell'orario di accesso per i Visitatori; l'uscita dai padiglioni dovrà avvenire entro la mezz'ora successiva alla chiusura per i Visitatori.

L'ingresso alla Manifestazione è a pagamento e aperta al pubblico. L'Ente si riserva il diritto insindacabile di modificare gli orari sopra esposti, nonché di sospendere l'entrata ai Visitatori e ogni attività mercantile per periodi determinati o per esigenze organizzative.

## 3) PRODOTTI AMMESSI - SETTORI MERCEOLOGICI

A tutela del contenuto specialistico della Manifestazione possono essere ammessi all'esposizione soltanto i seguenti prodotti e/o servizi:

abbigliamento; accessori per l'equitazione; attrezzature per maniscalchia; attrezzature per uso veterinario; box; carrozze; mangimi; mangiatoie; van sully; trailers; turismo equestre; maneggi attrezzature ipiche; scuderie; ostacoli da allenamento e da concorso, stampa specializzata.

## 4) PARTECIPANTI

### 4.1) Soggetti partecipanti

La 112ª edizione di Fieracavalli, nel cui ambito si svolgeranno Concorsi Ippici nazionali e internazionali, Turismo equestre, Animazioni, Aste, viene organizzata dall'Ente Autonomo per le Fiere di Verona, nel presente Regolamento Generale anche più brevemente indicato con le dizioni «Fiera» o «Ente», dal 4 al 7 novembre 2010.

Sono ammessi alla Fiera le Associazioni di razza e sportive, gli Enti pubblici e privati, gli Istituti di incremento ippico, i Centri ippici, gli Allevatori, i Proprietari di cavalli iscritti ad una associazione di razza e/o performance, previa presentazione della richiesta di partecipazione entro il 31 agosto 2010 accompagnata dall'importo totale richiesto.

### 4.2) Responsabilità dell'Ente

L'Ente declina ogni responsabilità che possa derivare, a qualsivoglia soggetto, da fatti ascrivibili a partecipanti alla Manifestazione anche per quanto attiene il rispetto delle disposizioni regolanti lo svolgimento della Manifestazione stessa.

## 5) TARIFFE

Per le tariffe di box cavalli, area espositiva coperta e scoperta vi rimandiamo al modulo di ammissione relativo al Salone di Vostra competenza.

Box cavalli € 260,00 / cad. + IVA (20%)

Area espositiva scoperta € 80,00 / mq + IVA (20%).

Area espositiva coperta, non allestita, adiacente ai box per cavalli

€ 100,00 / mq + IVA (20%);

Area espositiva coperta allestita (pareti, moquette, impianto elettrico) adiacente ai box cavalli

€ 140,00 / mq + IVA (20%);

Le tariffe, come sopra indicate, comprendono:

- **tessere-espositore** per l'abilitazione all'accesso alla Manifestazione (numero 1 per ogni box richiesto fino ad un massimo di 10 tessere);
- **cartoline invito a tariffa agevolata**;
- disponibilità di un **posto auto** presso il parcheggio non custodito riservato agli espositori - il parcheggio non è custodito pertanto

L'Ente declina ogni responsabilità per eventuali furti o danni che i veicoli dovessero subire;

- promozione generale;
- citazione sul catalogo ufficiale;
- n° 1 copia del catalogo ufficiale
- **riscaldamento-aerazione, sorveglianza generale (posteggi e box esclusi), illuminazione generale dei padiglioni, informazioni, servizi igienico sanitari, pronto soccorso sanitario.**

## 6) NORME SANITARIE

La vigilanza sanitaria e la profilassi delle malattie infettive, nell'ambito della Fiera Internazionale dei cavalli, vengono svolte a cura del Servizio Veterinario dell'Az. ULSS n. 20 della Regione Veneto.

Gli automezzi, i vans ed i carri ferroviari, adibiti ed autorizzati al trasporto di cavalli, dovranno essere scortati dalla attestazione di avvenuta pulizia e disinfezione del mezzo.

Gli equidi introdotti dal territorio italiano presso il quartiere fieristico di Verona, dovranno essere scortati dal documento di identificazione (**Passaporto**) che attesti l'**iscrizione all'anagrafe equina nazionale** conformemente a quanto previsto dal Decreto 05/05/2006 e relative procedure di attuazione (Manuale Operativo Prot. 0017791 del 09/10/2007).

Gli equidi di origine nazionale, conformemente a quanto disposto dall'O.M. 18/12/2007, devono essere stati sottoposti da **non più di dodici mesi ad un test di coggins** con esito favorevole e tale esito deve essere riportato, a firma di un veterinario ufficiale, sul documento di identificazione che accompagna l'animale (Passaporto).

Conformemente a quanto stabilito dall'articolo 31 del DPR 320/54, dovrà essere compilato dallo spedite il modello IV di cui al decreto del Ministero della Salute 16 maggio 2007. Copia di tale dichiarazione dovrà essere consegnata al personale dei Servizi Veterinari.

Gli equidi provenienti dagli stati membri dell'Unione Europea devono essere scortati:

- da documento di identificazione conforme alla Decisione 93/623/CEE modificata dalla Decisione 2000/68 CE (Passaporto);
- essere conformi alla Direttiva 90/426/CEE, recepita in Italia con DPR 243/94.

Gli equidi **provenienti da paesi terzi** dovranno transitare attraverso un Posto di Ispezione Frontaliero (PIF) ed essere accompagnati dal "Documento veterinario comune di entrata" (**DVCE animali**) emesso dal PIF.

Gli espositori dovranno denunciare ai Veterinari Ufficiali operanti nel quartiere fieristico ogni caso, anche sospetto, di malattia infettiva di cui all'articolo 1 del Regolamento di Polizia Veterinaria 8 Febbraio 1954 n. 320 e successive modificazioni.

N.B. Si avanza riserva circa la piena osservanza delle norme sanitarie che da oggi fino allo svolgimento di Fieracavalli 2010 dovranno essere emanate dal Ministero della Salute o dalla Regione Veneto, a seguito di mutate condizioni epizootologiche.

## 7) SCUDERIE

L'assegnazione delle scuderie è di esclusiva competenza dell'Ente. Le richieste formulate dall'Espositore all'atto della presentazione della domanda di ammissione si intendono indicative e non impegnano l'Ente né possono in alcun modo condizionare la domanda di ammissione. I box in scuderia sono essere occupate dall'Ente e possono essere variate in qualsiasi momento e devono essere occupate esclusivamente dai cavalli con divieto assoluto di utilizzarli per deposito materiali o ufficio. L'Ente metterà a disposizione degli Espositori le scuderie dalle ore 7 del 02/11/10 fino alle ore 18 del 8/11/10.

Le scuderie dovranno essere occupate entro le ore 20.00 della sera del 03/11/10 e liberate non prima delle ore 19.00 del 7/11/10. In caso contrario, l'Ente avrà diritto di cedere ad altri i posti non occupati, senza obbligo di rifusione alcuna.

I soggetti venduti in Fiera potranno essere consegnati immediatamente al compratore che dal quel momento ne è responsabile a tutti gli effetti.

La circolazione in quartiere degli animali di qualsiasi specie è di norma limitata agli appositi recinti e viene svolta sotto la totale responsabilità civile e penale dell'Espositore, anche se gli animali stessi sono condotti da suoi dipendenti o da terzi. Nell'interno delle scuderie devono essere mantenuti la massima pulizia e il perfetto ordine. È rigorosamente vietato a chiunque di fumare nell'interno

delle scuderie, alterare il sistema di illuminazione esistente e custodire materiale.

Gli espositori dovranno provvedere alla custodia, all'alimentazione e a quanto occorre ai propri equini nonché al personale per l'assistenza e la presentazione degli equini stessi. Nel quartiere della Fiera sarà a disposizione un deposito di paglia e fieno a prezzi controllati.

L'Espositore è tenuto ad esporre su ogni sua posta o box un cartello fornito dall'Ente riportante i dati tecnici del cavallo. **Potrà essere scuderizzato all'interno di ogni singolo box un solo esemplare salvo specifiche autorizzazioni dell'Ente Autonomo Fiere Verona.**

## 8) NORME PER L'ESPOSIZIONE DEI CAVALLI

### 8.1) Norme per il trasporto di cavalli

**Il trasporto di cavalli dovrà essere effettuato ai sensi del D.L. 20/12/92 n.532.**

Per trasportatore si intende qualsiasi persona fisica o giuridica che, per fini commerciali e a scopo di lucro trasporta animali per conto proprio o per conto terzi nonché chi mette a tal fine un mezzo di trasporto a disposizione terzi.

Ogni trasportatore deve essere iscritto in apposito registro presso l'azienda sanitaria locale territorialmente competente in ragione della sua residenza o sede legale; nel registro sono annotati tutti gli elementi atti a consentire la sua rapida individuazione da parte dell'autorità di controllo per il caso di inosservanza alle prescrizioni di cui al D.L. 20/12/92 n. 532.

**Si precisa inoltre, salvo che il fatto costituisca reato, (il trasportatore che viola) le disposizioni relative al trasporto degli animali del D.L. 20/12/92 n. 532 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.549,37 a € 9.296,22.**

All'interno del Quartiere fieristico piano terra Palaexpo, è ubicata la "Segreteria della Mostra" per informazioni e coordinamento del settore. Gli Allevatori dovranno scrupolosamente attenersi alle disposizioni igienico-sanitarie emanate dal Settore Veterinario dell'Azienda ULSS n. 20 e alle norme previste dal Regolamento Generale e Tecnico dell'Ente Fiere di Verona. Tali documenti risultano disponibili presso la Segreteria e il "Controllo Veterinario".

### 8.1) Operazioni di movimentazione animali (arrivo in Fiera)

Gli automezzi adibiti a trasporto animali potranno accedere al quartiere previo check-in presso il parcheggio Re Teodorico in Viale dell'Industria esclusivamente dalle porte:

-PORTA E giorno 02/11/10 - orario 7.30 - 20.00

giorno 03/11/10 - orario 7.30 - 24.00

-PORTA D giorno 03/11/10 - orario 7.30 - 20.00

I conducenti, dovranno esibire all'ingresso in Fiera l'attestazione di avvenuta pulizia e disinfezione del mezzo da parte del Servizio Veterinario dell'ULSS d'origine competente per territorio, pena l'esclusione degli animali dalla Fiera (cartello di colore giallo con la scritta "DISINFETTATO", timbrato, datato, firmato e riportante il numero di targa e l'ora dell'avvenuta disinfezione - art. 64 Reg. Pol. Vet. n. 320 O.M. 29 maggio 1992).

Agli allevatori o loro incaricati (conducenti/vettori dell'automezzo adibito al trasporto degli animali) verrà consegnata la **"Tessera oraria O"** (Porta D e E) dove verrà posto in evidenza l'orario di ingresso, per l'entrata/uscita automezzo.

Gli automezzi, dopo aver eseguito gli appositi controlli, e ritirata la tessera sopraccitata, procederanno allo scarico degli equini (per i giorni 02-03/11/2010).

Alla consegna di tale "Tessera" dovrà essere corrisposta la cifra di € 100,00 IVA inclusa, quale somma a titolo di cauzione. L'automezzo potrà rimanere all'interno del quartiere per le operazioni di movimentazione al massimo per un'ora.

Qualora l'automezzo uscisse dal quartiere (solo ed esclusivamente dalla Porta G) dopo due ore dall'entrata la cauzione non verrà restituita. L'assegnazione dei box verrà effettuata dal personale preposto, ubicato nel parcheggio Re Teodorico in Viale dell'Industria e/o nel presidio veterinario "Padiglione 9" tel. 045 829 7020 dal giorno 4/11/2010.

Ultimate le operazioni di scarico degli animali, lo smaltimento del letame dall'automezzo deve avvenire prima delle operazioni di lavaggio e disinfezione, esclusivamente nell'apposita area recintata situata presso l'Area F.

Gli automezzi per essere autorizzati all'uscita dal quartiere, devono essere sottoposti obbligatoriamente a lavaggio e disinfezione presso l'apposita stazione, ubicate nei pressi della Porta F1.

Gli automezzi effettuate le operazioni di cui sopra dovranno obbligatoriamente uscire dalla Porta F1, dove se richiesto, verranno loro

consegnati i pass per la sosta negli appositi parcheggi dei mezzi quali camper, roulotte, van e autocarri.

Detti automezzi non potranno in alcun modo rimanere parcheggiati all'interno del quartiere fieristico pena la rimozione forzata a spese dei trasgressori.

## 8.2) FORNITURA FORAGGI E PULIZIE

All'interno del quartiere sono insediati due punti per la prenotazione e la richiesta del foraggio.

Per l'abbeveraggio dei cavalli l'Ente mette a disposizione dei punti di erogazione all'interno del quartiere fieristico, mentre l'espositore dovrà munirsi di secchi o altri contenitori.

La pulizia e la manutenzione dei box e poste rimane a carico degli allevatori.

Questi ultimi sono tenuti a terminare le operazioni di pulizia del bestiame, dei box e poste entro le ore 7.00 deponendo il letame nelle corsie. Tali operazioni, devono essere effettuate dalle ore 5.00 alle ore 6.30 di ciascun giorno di manifestazione.

Le pulizie generali e l'asportazione del letame dalle corsie avverrà a cura dell'Ente dalle ore 6,30 alle ore 8,00 di ogni giorno. Per gli interventi al di fuori di questo orario l'Ente addebiterà l'onere del servizio alla ditta inadempiente. Particolare attenzione deve essere riservata affinché non si verifichino intasamenti dei pozzetti di scarico dell'acqua piovana.

Il lavaggio degli animali deve necessariamente avvenire nelle zone appositamente predisposte (piazzale presso la Porta G).

È assolutamente vietato il lavaggio dei cavalli nei box e nelle corsie dei padiglioni, come pure nei viali del quartiere.

## 8.3) MOVIMENTAZIONE ANIMALI

La movimentazione degli animali, per motivi di sicurezza ed incolumità pubblica, deve avvenire nelle ore che precedono l'apertura della mostra e mezz'ora dopo la chiusura della stessa ed inoltre deve essere tassativamente effettuata a mano.

**E' QUINDI VIETATA LA CIRCOLAZIONE NEL QUARTIERE CON CARROZZE E CAVALLI, SE NON NELLE AREE DI TRANSITO APPPOSITAMENTE ALLESTITE. PENA L'IMMEDIATA ESCLUSIONE DALLA MANIFESTAZIONE, SALVO ESPRESSA AUTORIZZAZIONE DELL'ENTE.**

## 8.4) PERMESSI DI INGRESSO AI PARCHEGGI

Gli automezzi all'interno del quartiere saranno rimossi forzatamente a spese del titolare o responsabile dell'Associazione. (Capitolo 1 del Regolamento Tecnico).

L'Allevatore o l'Associazione dovrà munirsi di regolare permesso di parcheggio da richiedere alla Segreteria.

Il parcheggio gratuito non è custodito, anche se presidiato, pertanto l'Ente declina ogni responsabilità per eventuali furti o danni che i veicoli dovessero subire (art. 5 del Regolamento Generale).

## 8.5) DIVIETI

All'interno dei padiglioni nelle aree comuni e sugli ingressi è fatto assoluto divieto di immagazzinare paglia, fieno o attrezzature varie. Il rifornimento paglia, fieno, avena o quant'altro necessita, potrà essere richiesto esclusivamente al personale preposto di cui al punto 8.2).

All'interno delle zone adibite a parcheggio risulta severamente vietato intervenire sulle strutture dell'Ente (Quadri elettrici, rubinetti ed impianti idrici, Presidi antincendio ecc.). Qualora venisse riscontrato da parte del personale di vigilanza manomissioni e/o modifiche alle strutture sopracitate, l'azienda e/o il cliente responsabile dell'accaduto sarà sanzionato con ammenda pari al danno subito.

## 9) PROCEDURA PER L'ISCRIZIONE

### 9.1) Domanda di ammissione

Per l'iscrizione alla manifestazione è richiesta la presentazione della "Domanda di Ammissione" tramite apposito modulo debitamente sottoscritto.

**Saranno prese in considerazione soltanto le "Domande di Ammissione" compilate e firmate conformemente alle prescrizioni, a cui sia allegata ricevuta dell'avvenuto versamento degli importi previsti.**

L'accettazione della "Domanda di Ammissione" è subordinata al possesso da parte dell'Espositore dei requisiti richiesti ai precedenti Art. 3) e 4).

La presentazione della "Domanda di Ammissione" comporta per l'Espositore l'accettazione integrale del presente Regolamento Generale e del Regolamento Tecnico nonché l'obbligo di uniformarsi a tutte le norme e disposizioni emanate, anche successivamente, per l'organizzazione ed il buon funzionamento della Manifestazione.

**La "Domanda di Ammissione" costituisce per il richiedente proposta contrattuale irrevocabile di partecipazione.**

**Gli espositori che risultino essere già debitori nei confronti dell'Ente per mancati pagamenti relativi ad altre Manifestazioni precedenti non potranno essere iscritti ad una nuova edizione della Manifestazione se prima non avranno interamente saldato il loro debito. Qualora questi espositori inoltrassero un acconto per la nuova Manifestazione, lo stesso sarà trattenuto dall'Ente a saldo/acconto per il debito progressivo: si intende espressamente rinunciata da parte dei partecipanti la facoltà di imputazione diversa dei pagamenti di cui all'Art. 1193 C.C., 1° comma. L'Ente darà all'Espositore quietanza per il pagamento da imputarsi a saldo/acconto per il debito progressivo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1195 del Codice Civile.**

L'Ente si riserva di decidere a suo insindacabile giudizio sull'accettazione della domanda, che si intenderà accettata solo con l'invio della "Notifica Assegnazione Posteggio / Box".

L'Ente si riserva di chiedere ulteriore documentazione riguardante l'espositore ed i prodotti/servizi/cavalli esposte/promosse.

Al fine di tutelare l'immagine della Manifestazione ed il livello qualitativo delle produzioni esposte/promosse, l'Ente si riserva d'ora in poi il diritto di sospendere precauzionalmente la partecipazione alla Manifestazione degli espositori sottoposti a procedimento penale o amministrativo concernente la violazione delle norme in materia di produzione, commercio e concorrenza dei prodotti fino all'esito del procedimento stesso.

L'Espositore è tenuto ad esporre/promuovere soltanto prodotti/servizi/cavalli indicati nella "Domanda di Ammissione" coerentemente con i settori merceologici della Manifestazione, ed unicamente nel posteggio che gli verrà assegnato.

**L'Ente si riserva di sospendere la partecipazione alla Manifestazione, anche con chiusura del posteggio, o di risolvere il rapporto con l'espositore in caso di inosservanza di tali norme, senza rimborso delle quote pagate e salvo, per l'Ente, il diritto al rimborso del danno ulteriore.**

### 9.2) Modalità di iscrizione

Per la regolare iscrizione alla Manifestazione è necessario presentare inderogabilmente all'Ente Autonomo per le Fiere di Verona entro la "Data del Termine Iscrizione" (31 agosto 2010) la seguente documentazione:

- 1) una copia del presente "Regolamento Generale" con apposta la richiesta tripla firma per accettazione;
- 2) "Domanda di Ammissione" in due copie da compilarsi in tutte le sue parti con apposti timbro e firma dell'espositore;
- 3) copia dell'attestazione bancaria di pagamento oppure assegno bancario e/o circolare, per l'importo totale richiesto.
- 4) Fotocopia della "scheda d'identificazione del cavallo" compilata in tutte le sue parti, la quale si trova allegata alla documentazione inviata per l'iscrizione. A completamento della domanda dovrà essere restituito all'Ente anche il foglio-catalogo (con le indicazioni da inserire nel catalogo ufficiale).

**È fatto obbligo all'Espositore di provvedere al saldo dell'intero importo al momento dell'iscrizione senza il quale la domanda di ammissione non verrà presa in considerazione. Per poter prendere possesso della scuderia assegnata, l'Espositore dovrà presentare all'arrivo in Fiera, ricevuta dell'avvenuto pagamento.**

In caso di ritardato pagamento degli importi dovuti, l'Ente potrà addebitare gli interessi bancari correnti.

L'autorizzazione per l'uscita dal quartiere sarà rilasciata solamente agli Espositori che abbiano soddisfatto gli addebiti elevati dall'Ente. La domanda di ammissione costituisce impegno definitivo di partecipazione e accettazione del Regolamento Generale e di tutte le forme a disposizione che l'Ente ritenesse opportuno di emanare, anche successivamente, per meglio regolare la Fiera ed i servizi inerenti.

L'Ente deciderà insindacabilmente sull'accettazione delle richieste a seguito della verifica dei documenti di origine richiesti e non è tenuto a darne motivazione.

L'Espositore che, dopo aver presentato la domanda di ammissione come all'art. 8.2, non sia in grado di intervenire alla Fiera, dovrà darne immediata notizia all'Ente a mezzo telex seguito da raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso l'Espositore sarà tenuto a pagare, a titolo di penale, il 30% dell'importo complessivo della partecipazione più IVA (20%). Ciò a titolo di risarcimento del danno che l'Ente medesimo subisce per il mancato utilizzo della scuderia prenotata. Se la comunicazione della rinuncia perviene oltre il 1 ottobre 2010 l'Espositore sarà tenuto a pagare, a titolo di penale, l'importo complessivo delle scuderie più IVA (20%). L'Espositore elegge il proprio domicilio legale in Verona presso la sede dell'Ente e riconosce a tutti gli effetti la competenza del foro di Verona.

## 10) PAGAMENTI

### 10.1) Modalità

**I pagamenti dovranno essere effettuati, con chiara indicazione dell'Espositore ordinante e della Manifestazione a cui si riferisce il versamento, (salvo quanto previsto, dall'art.9.2) a mezzo:**

- Bonifico Bancario presso:
  - Banco Popolare di Verona e Novara  
IBAN IT391051881179300000031508  
SWIFT VRBPIT2V011
  - Unicredit Banca Spa Cariverona  
IBAN IT76V020081179600000090823  
SWIFT UNCRIT2B
- In contanti / carta di credito / P.O.S. direttamente presso l'Ufficio Cassa dell'Ente

**Nessun pagamento è valido se non è fatto direttamente all'Ente Autonomo per le Fiere di Verona.**

Gli importi da corrispondersi all'inoltro della Domanda di Ammissione costituiscono caparra confirmatoria da parte dell'Espositore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1385 Codice Civile, salvo quanto previsto dal precedente articolo 6.1. (imputazione pagamenti addebiti progressivi), una volta che la domanda sia stata accettata dall'Ente con la "Notifica Assegnazione Posteggio".

### 10.2) Tempistica

All'atto del ricevimento di regolare "Domanda di Ammissione", completa dei documenti e del relativo versamento di cui all'Art.9.2), l'Ente

provvederà all'invio della fattura per l'importo versato.

L'Ente si riserva in ogni caso il diritto insindacabile di accettare o meno tale "Domanda di Ammissione".

**10.2.1) Saldo degli importi per box cavalli e area espositiva**  
**E' fatto obbligo all'Espositore di provvedere al saldo dell'intero importo relativo alle aree espositive e ai box per cavalli al momento dell'iscrizione.**

**Per poter prendere possesso del posteggio assegnato, l'Espositore dovrà presentare all'arrivo presso il Quartiere Fieristico, ricevuta dell'avvenuto pagamento a saldo.**

**N.B. Non sarà autorizzato l'ingresso al Quartiere Fieristico alle Aziende e/o loro incaricati che non siano in grado di comprovare l'avvenuto pagamento a saldo.**

### 10.2.2) Saldo per Servizi

I pagamenti per Altri Servizi devono essere regolarizzati entro l'inizio della manifestazione e comunque in conformità a quanto previsto dai singoli moduli di richiesta inseriti nella "Cartella dell'Espositore".

### 10.3) Permessi d'uscita

L'autorizzazione per l'uscita dal quartiere dei prodotti/beni esposti e del materiale di allestimento sarà rilasciata solamente agli Espositori che abbiano soddisfatto il proprio debito verso l'Ente.

Agli Espositori, ai loro allestitori ed incaricati, per fare uscire dal quartiere a qualsiasi titolo prodotti e materiali, è fatto obbligo di consegnare agli addetti al controllo il "Permesso di uscita" che può essere ritirato presso gli Uffici-Cassa dell'Ente.

Tali permessi hanno valore meramente interno, non costituiscono quietanza, né sostituiscono i documenti fiscali richiesti dalla legge.

## 11) ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

L'accettazione delle "Domande di Ammissione" e la correlata assegnazione dei box e dei posteggi è di esclusiva competenza dell'Ente che provvederà compatibilmente con le proprie esigenze organizzative, all'assegnazione della stessa tenendo conto in particolare:

- 1) della regolarità della "Domanda di Ammissione" e del versamento richiesto;
- 2) della data di presentazione della "Domanda di Ammissione";
- 3) dello spazio disponibile;
- 4) della presenza dell'Espositore in precedenti edizioni della Manifestazione.

Le richieste formulate dall'Espositore all'atto della presentazione della "Domanda di Ammissione" si intendono come indicative ed in ogni caso non potranno considerarsi come condizioni per l'efficacia della "Domanda di Ammissione".

Per esigenze tecniche e merceologiche l'Ente si riserva la facoltà di cambiare o ridurre il posteggio assegnato, anche trasferendolo in altra area, ciò senza diritto per l'Espositore ad indennità o risarcimento per nessun motivo.

## 12) ALLESTIMENTI

L'allestimento dei posteggi, sia in aree coperte sia in aree scoperte, deve essere realizzato previa approvazione di VeronaFiere; a tale scopo deve essere presentato in originale e in duplice copia il "Progetto di Allestimento", con planimetrie, prospetti, sezioni quotate ed in scala adeguata (1:50 o 1:100), al momento della Domanda di Ammissione e comunque entro 60 giorni dalla data di inizio della Manifestazione e soltanto successivamente all'approvazione scritta di detto progetto da parte dell'Ente, potranno avere inizio i lavori.

Qualora gli allestimenti siano posti in aree scoperte o risultino particolarmente complessi il "Progetto di Allestimento" deve necessariamente essere corredato dalla documentazione relativa ai Calcoli Statici sottoscritti da professionista abilitato.

Le autorizzazioni e gli interventi dell'Ente non comportano per lo stesso, a qualsiasi titolo, alcuna responsabilità, rimanendo questa, in ogni caso, a carico dell'Espositore.

**L'Ente non fornisce, se non esplicitamente richieste, pareti divisorie tra gli stands.**

L'Ente può fornire soluzioni allestitive così come evidenziate negli appositi moduli inseriti nel "Dossier Servizi dell'Espositore".

All'interno dei padiglioni l'allestimento dei posteggi è, in generale, consentito fino a 3 metri dal suolo.

Allo scopo di evidenziare i prodotti esposti rispetto agli allestimenti e per ragioni di sicurezza, non è permessa la formazione di pareti continue di chiusura degli stand, anche con elementi diversi, di lunghezza superiore al 50% dei singoli lati liberi o del fronte espositivo.

L'allestimento non deve in alcun modo essere ancorato alle strutture dei padiglioni.

L'Espositore è responsabile per ogni danno arrecato alle strutture e/o attrezzature dell'Ente in fase di allestimento, di svolgimento della Manifestazione e di disallestimento.

A titolo di penale per tali danneggiamenti sarà addebitato all'Espositore l'importo di € 300,00 + IVA, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

Qualora durante la Fase di Allestimento lo stand venisse posizionato in modo errato o comunque non nell'area assegnata, indicata nella planimetria inviata all'Espositore unitamente alla "Notifica Assegnazione Posteggio", l'Ente potrà, con mezzi propri e senza assumersi alcuna responsabilità, provvedere allo spostamento di tutto il materiale, addebitando all'Espositore tutti gli oneri ed eventuali danni arrecati.

All'atto dell'entrata nel quartiere fieristico, così come in uscita, è fatto obbligo all'Espositore, all'allestitore o vettore o incaricato di sottostare ad eventuali verifiche sia sulla persona che sui mezzi da parte del personale addetto alla Vigilanza del Quartiere. In caso di

richiesta, gli Espositori o loro incaricati dovranno fornire anche le occorrenti documentazioni che comprovino il titolo di possesso o detenzione delle merci trasportate. Si specifica che qualora durante i lavori di costruzione di qualsiasi tipologia di allestimento, sia in aree coperte che scoperte, venissero rilevate situazioni anomale che ad insindacabile giudizio degli uffici competenti non siano ritenute opportune alla salvaguardia dell'immagine e della sicurezza degli espositori confinanti, dei visitatori, del personale di servizio e delle infrastrutture, l'Ente si riserva il diritto di richiedere eventuali modifiche al progetto e/o dichiarazioni di idoneità statica (o altra certificazione) ad esclusivo carico dell'Espositore.

La sosta degli automezzi da trasporto all'interno dei padiglioni, quando consentita, deve essere limitata strettamente al tempo necessario per provvedere alle operazioni di carico/scarico delle merci destinate agli spazi espositivi (che non deve oltrepassare il tempo limite di 1 ora). Inoltre gli stessi dovranno essere dotati degli appositi tubi atti all'estrazione dei gas di scarico.

#### 12.1) Fase di allestimento

Salvo diversa prescrizione le aree sono messe a disposizione per le operazioni di allestimento dal giorno 1 al 3 novembre 2010; gli stands devono essere ultimati nel loro allestimento e nella loro presentazione, entro le ore 14.00 del giorno precedente l'inaugurazione.

I posteggi non occupati entro le ore 12.00 del giorno precedente l'apertura della Manifestazione, sono considerati abbandonati e si intendono rimessi a disposizione dell'Ente, che può disporre, a suo piacimento senza alcun obbligo di rimborso.

I posteggi sono concessi esclusivamente per l'area e la posizione risultanti dalla planimetria inviata all'Espositore unitamente alla "Notifica Assegnazione Posteggio".

#### 12.2) Fase di disallestimento

Lo sgombero dei posteggi deve avvenire improrogabilmente, salvo diversa prescrizione, entro le ore 20.30 del 9 novembre 2010, in difetto l'Ente si riserva il diritto di procedere allo smontaggio delle strutture e all'immagazzinamento delle merci, senza alcuna responsabilità ed a spese, rischio e pericolo dell'inadempiente. Le operazioni di disallestimento potranno iniziare il giorno successivo la chiusura della Manifestazione. Le aree sono messe a disposizione per le operazioni di disallestimento dal 8 al 9 novembre 2010.

**Per ogni giorno di permanenza di beni o merci presso il quartiere fieristico oltre il termine per lo sgombero dei posteggi l'Espositore sarà tenuto a pagare un importo di € 300,00 + IVA a titolo di penale, salvo il risarcimento del maggior danno.**

In relazione alle esigenze organizzative dell'Ente e comunque trascorsi 30 gg. dalla data di chiusura della fase di sgombero dei posteggi, l'Ente potrà trasferire i beni non reclamati o comunque rimasti presso il Quartiere Fieristico ai Magazzini Generali di Verona dietro cui le merci resteranno a disposizione dei legittimi titolari; ogni rischio e spesa per il trasferimento ed il deposito presso i Magazzini Generali, regolato dagli artt. 1787 e ss. del Codice Civile, sarà ad esclusivo carico dell'Espositore.

È fatto obbligo all'Espositore di riconsegnare il posteggio nello stato in cui si trova al momento dell'occupazione entro il termine fissato per il disallestimento.

Resta inteso che in caso di abbandono di materiale di risulta (legno, moquette, carta, cartone, ecc.) sarà cura di VeronaFiere provvedere alla pulizia e smaltimento addebitando all'espositore i costi sostenuti sulla base delle attuali tariffe praticate dalle discariche autorizzate per ciascuna tipologia di rifiuti, mentre per quanto concerne l'adesivo utilizzato per il fissaggio della pavimentazione dello stand al suolo del padiglione, in caso di mancata rimozione, VeronaFiere vi provvederà addebitando € 25,00 + IVA per ogni metro lineare lasciato in giacenza nell'area espositiva direttamente all'espositore che era locato nella stessa, come parziale copertura dei costi di rimozione ed eliminazione del supporto.

### 13) SERVIZI TECNICI E FUNZIONALI

L'Ente nel limite degli impianti a propria disposizione provvede secondo quanto previsto nel Regolamento Tecnico, alla fornitura, dietro richiesta dell'Espositore, dell'energia elettrica, dell'acqua, del telefono o di altre particolari prestazioni tecniche, riservandosi il diritto insindacabile di accettare o meno le richieste in relazione alla disponibilità dei propri impianti. Per tali forniture e prestazioni l'Ente trasferisce rischi ed obblighi tecnici che derivano dai contratti di fornitura con le Aziende erogatrici.

L'Espositore può chiedere l'allacciamento alla rete elettrica a Volt 220/380.

All'Espositore è fatto obbligo di provvedere alla pulizia del proprio posteggio, deponendo carte e rifiuti in contenitori posizionati nel quartiere differenziati per tipologia, al termine dell'orario di apertura agli operatori della Manifestazione, nonché di rispettare le ulteriori indicazioni del Regolamento Tecnico.

### 14) MACCHINE IN MOVIMENTO - PREVENZIONE INFORTUNI

Solo eccezionalmente e previa autorizzazione dell'Ente, i macchinari esposti possono essere azionati, sotto esclusiva responsabilità dell'Espositore ed a condizione che:

- non procurino disturbo agli Espositori vicini o ai Visitatori per

rumori eccessivamente molesti, calore, vibrazioni;

- siano provvisti dei dispositivi di sicurezza conformi alle norme in materia di sicurezza e di prevenzione infortuni;
- l'Espositore adotti tutte le altre misure necessarie per la salvaguardia del personale e dei Visitatori.

E' fatto comunque obbligo all'Espositore di assicurarsi che i macchinari siano equipaggiati con dispositivi atti a prevenire gli infortuni, gli incendi, i rumori, i cattivi odori e l'emissione di gas o liquidi. L'Espositore, inoltre è tenuto ad ottemperare alle verifiche e alle disposizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti in vigore, al fine di ottenere dalle competenti Autorità i necessari nullaosta.

**Sono tassativamente vietati i carichi sospesi.**

Il "Servizio di Sicurezza e Controllo dell'Ente" si riserva di impedire il funzionamento delle macchine che possano compromettere la sicurezza degli Espositori o dei Visitatori o provocare loro un eccessivo disturbo.

### 15) RIFORMIMENTI E SERVIZI ORGANIZZATI DALL'ESPOSITORE

L'introduzione da parte dell'Espositore (o di altri soggetti da quest'ultimo incaricati) di merci destinate all'approvvigionamento di materiali agli stands deve essere autorizzata dall'Ente e può avvenire solo dalle ore 7,00 alle ore 8,00.

Gli automezzi per il rifornimento devono essere dotati di apposito "Contrassegno Rifornimenti", rilasciato dall'Ente e di personale a bordo munito di "Tessera di Servizio", devono entrare ed uscire esclusivamente attraverso la porta di accesso al Quartiere che sarà indicata sullo stesso "Contrassegno Rifornimenti".

Le ditte che fossero incaricate dall'Espositore della fornitura di beni/servizi durante i giorni di manifestazione potranno accedere al quartiere soltanto a seguito dell'avvenuta registrazione da parte dell'Ente. A tal fine l'Espositore dovrà prelevare personalmente il "Contrassegno Rifornimenti" e l'apposita "Tessera di Servizio", a seguito del versamento di € 180,00 più IVA validi per tutta la durata della Manifestazione.

### 16) TRASPORTI E SPEDIZIONI

#### 16.1) Spedizioni

Per l'espletamento di pratiche ferroviarie e doganali ogni Espositore è libero di servirsi di spedizionieri di fiducia.

Si informa che lo Spedizioniere Ufficiale dell'Ente è in grado di espletare le pratiche ferroviarie, doganali e provvedere al carico e scarico merce purché l'Espositore abbia in anticipo richiesto il servizio, tramite prenotazione, con apposito modulo contenuto nella "Cartella dell'Espositore", direttamente allo Spedizioniere Ufficiale.

Si rende noto che lo Spedizioniere Ufficiale applica le tariffe, già approvate dall'Ente, contenute nell'apposito "Modulo Prenotazione Movimento Merci".

Resta inteso che ogni rapporto giuridico intercorrerà esclusivamente tra l'Espositore e lo Spedizioniere Ufficiale.

La prestazione di tali servizi è pertanto subordinata alla conferma diretta da parte dello Spedizioniere Ufficiale.

L'Ente mette a disposizione dei soli Espositori che abbiano fatto richiesta del Servizio dello Spedizioniere Ufficiale una apposita **area di sosta interna al quartiere**, nonché un **ingresso riservato** per l'esecuzione delle operazioni di scarico/carico delle merci, che verranno effettuate secondo la programmazione dello Spedizioniere Ufficiale dell'Ente.

#### 16.2) Movimentazione in quartiere

Le operazioni di carico e scarico all'interno del Quartiere sono effettuate esclusivamente dallo Spedizioniere Ufficiale alle tariffe indicate sul "Modulo Prenotazione Movimento Merci".

**Si ricorda che le operazioni di scarico e posizionamento delle merci devono essere concluse entro e non oltre le ore 13.00 della vigilia della Manifestazione.**

Per ulteriori chiarimenti si richiama quanto espressamente disposto dal Regolamento Tecnico.

**Per l'introduzione nel quartiere fieristico di "Carichi che richiedono l'impiego di mezzi di sollevamento" è necessaria specifica comunicazione preventiva all'Ente tramite l'apposito "Modulo Prenotazione Movimento Merci".**

Si informa che lo Spedizioniere Ufficiale non assume alcun obbligo per l'esecuzione di operazioni di carico e scarico non prenotate con l'apposito "Modulo di Prenotazione Movimento merci" entro il termine indicato dal modulo medesimo. Dopo tale termine le prenotazioni sono accolte con riserva.

L'Ente si riserva di autorizzare l'impiego eventuale e verificare l'idoneità tecnica di mezzi di sollevamento autonomi da parte dell'Espositore.

#### 16.3) Temporanea Importazione

Gli Espositori devono provvedere direttamente o a mezzo di loro incaricati per l'ottenimento delle autorizzazioni alla temporanea importazione da parte delle dogane, secondo le disposizioni vigenti, non assumendo l'Ente alcuna responsabilità in merito.

**Si informa comunque che lo Spedizioniere Ufficiale dell'Ente è in grado di svolgere tali pratiche e di fornire tutte le informazioni utili in merito.**

Le Dogane consentono direttamente la T.I. di animali destinati ad essere esposti alla Fiera, nei tempi e nei modi previsti dalle vigenti disposizioni.

### 17) FOTOGRAFIE E RIPRODUZIONI PROPRIETÀ INDUSTRIALE

I posteggi ed i prodotti esposti non potranno essere fotografati/cinematografati o comunque riprodotti senza l'autorizzazione degli Espositori interessati e dell'Ente.

L'Ente si riserva il diritto di riprodurre o di autorizzare la riproduzione di vedute di insieme o di dettaglio esterne ed interne.

L'introduzione alla Manifestazione di apparecchi fotografici o cinematografici è subordinata al permesso scritto dell'Ente.

L'Ente non è responsabile di eventuali riproduzioni abusive di stands o beni esposti.

### 18) PUBBLICITÀ E PUBBLICAZIONI UFFICIALI

#### 18.1) Pubblicità dell'Espositore

Ogni Espositore può svolgere la propria azione promozionale soltanto all'interno del proprio posteggio per la propria ditta e per le ditte rappresentate, purché ciò avvenga in conformità alle disposizioni di legge, alle norme di P.S. ed a quelle del presente Regolamento Generale nonché del Regolamento Tecnico.

La distribuzione di cataloghi o di listini o di altro materiale può essere eseguita dall'Espositore esclusivamente all'interno del proprio posteggio.

**È fatto assoluto divieto di volantaggio.**

Sono vietate tutte quelle forme che per la loro esteriorità e per la loro sostanza possono costituire rapporto di diretto raffronto con altri Espositori (divieto di Pubblicità comparativa).

#### 18.2) Cartelli ed insegne

L'imposta sulla pubblicità per cartelli ed insegne al di sotto di 3 metri dal suolo è assunta a carico dell'Ente, che provvede all'istruzione della relativa pratica, essendo tale servizio compreso nella "Quota di iscrizione".

**Le insegne e i cartelli pubblicitari collocati al di sopra dei m. 3 dal suolo sono soggetti all'approvazione dell'Ente, al canone di pubblicità fissato dall'Ente oltre che all'imposta comunale.**

Nella "Cartella dell'Espositore" sono contenuti i relativi moduli esplicativi da restituire all'Ente compilati con le indicazioni relative alle insegne ed alla cartellonistica ed ai canoni di pubblicità fissati dall'Ente.

#### 18.3) Apparecchiature Audiovisive

Qualsiasi forma di promozione/pubblicità sonora e audiovisiva svolta nell'ambito del posteggio e diffusa in pubblico, è soggetta ai canoni da corrispondersi alla SIAE (L. 633 del 22/04/41 e succ. modifiche).

L'Ente per quanto sopraccitato provvederà alla relativa pratica.

La promozione/pubblicità effettuata a mezzo apparecchi visori, fonovisori, audio e simili con o senza sonoro (TV, Personal computer, lettori CD, lettori DVD, radio, maxischermo e altri) è soggetta all'approvazione dell'Ente ed al pagamento allo stesso del canone pubblicitario indicato nell'apposito modulo contenuto nella "Cartella Servizi Espositore".

#### 18.4) Catalogo ed altre pubblicazioni

L'Ente provvede senza assumere responsabilità alcuna per eventuali omissioni od errori, alla stampa e diffusione del Catalogo Ufficiale. Tale pubblicazione conterrà indicazioni riguardanti gli Espositori le cui "Domande di Ammissione", regolari ed accettate dall'Ente, ed i moduli "Foglio Catalogo" siano pervenuti entro la data prevista per il saldo degli importi per aree espositive entro il 15 settembre 2010. Per l'indicazione di ogni Espositore verranno riservati spazi fino a sei righe di stampa per la parte alfabetica e tre righe per la parte merceologica.

A pagamento, l'Espositore può aggiungere, previa autorizzazione dell'Ente, ulteriori indicazioni tecniche o pubblicitarie; per quanto riguarda le tariffe e le modalità si rimanda agli appositi moduli contenuti nella "Cartella dell'Espositore".

L'Ente potrà provvedere inoltre, senza responsabilità alcuna per eventuali omissioni od errori, alla stampa e diffusione di altre pubblicazioni di varia natura con le quali si riserva il diritto di illustrare e promuovere la Manifestazione in qualsiasi momento ed in qualsiasi ambito sia in Italia che all'estero.

### 19) VIGILANZA - ASSICURAZIONE

#### 19.1) Vigilanza Generale

L'Ente provvede nel proprio interesse e per le proprie esigenze, ad un servizio di normale vigilanza diurna e notturna delle aree impegnate per la Manifestazione, senza con ciò assumere alcuna responsabilità in ordine ad eventuali furti o danneggiamenti dei beni presenti esposti nei posteggi o comunque giacenti nel Quartiere Fieristico.

**La custodia e la sorveglianza dei posteggi competono ai rispettivi Espositori, per l'intero orario di apertura dei padiglioni, sia durante lo svolgimento della Manifestazione, sia nella Fase di Allestimento sia nella Fase di Disallestimento. Si raccomanda pertanto, alle Ditte che espongono oggetti facilmente asportabili, di essere presenti nel proprio posteggio per tutta la durata dell'orario giornaliero.**

#### 19.2) Assicurazione

La tariffa per il noleggio del box è comprensiva della copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi con un massimale di € 2.500.000,00. **Per quanto riguarda i casi di danni e furto l'Ente non risponde in alcun caso e per questo l'espositore**

è tenuto ad assicurarsi per questi specifici casi con una propria compagnia assicurativa - Il Servizio Acquisti dell'Ente tel. 045/8298105 - fax 045/8298197 è a disposizione per ogni ed ulteriore informazione ed integrazione.

Per ulteriori dettagli relativi a ciascuna polizza si rinvia ai prospetti informativi contenuti nella "Cartella Servizi Espositore".

**L'Espositore è comunque responsabile civilmente e penalmente per tutti i danni a persone e cose causati dalle attrezzature, strutture o quant'altro presente nell'area messa a disposizione, nonché da fatto proprio o dei propri collaboratori e/o incaricati.**

Validità dall'ingresso all'uscita dei padiglioni.

## 20) DIVIETI E VARIE

### 20.1) Divieti

Oltre ai divieti già definiti negli specifici articoli del presente Regolamento Generale e del Regolamento Tecnico, è fatto esplicito divieto di:

- bucare, infiggere chiodi e/o viti nelle pareti, su soffitti, sul pavimento; applicare carichi alle strutture dei padiglioni;
- esporre prodotti non contemplati nella "Domanda di Ammissione" e comunque non rispondenti alla merceologia della Manifestazione, salvo specifica autorizzazione dell'Ente;
- circolare o sostare con veicoli di qualsiasi genere all'interno della zona dedicata alla Manifestazione;
- lasciare in sosta notturna autoveicoli (anche in caso di guasto) all'interno del Quartiere;
- accendere o provocare fuochi o introdurre materiale esplosivo, prodotti detonanti o pericolosi maleodoranti o comunque suscettibili di provocare danno o molestie;
- far uscire dal quartiere prodotti e materiali durante il corso della Manifestazione, salvo diversa disposizione scritta dell'Ente;
- distribuire materiale pubblicitario (riviste, cataloghi, opuscoli, depliant, ecc.) non di pertinenza dell'Espositore il quale, peraltro, può provvedere a tale distribuzione solo nel proprio posteggio;
- usare il marchio dell'Ente senza autorizzazione scritta;
- provocare molestia o turbativa, sotto qualsiasi forma, al regolare svolgimento della Manifestazione, pena l'immediata esclusione dal Quartiere;
- svolgere nel quartiere propaganda politica sotto qualsiasi forma;
- abbandonare nel quartiere parte di allestimenti, moquettes, nastri adesivi/telati o residui di qualsiasi natura;
- la permanenza nei posteggi e nel recinto della Manifestazione da parte degli Espositori o loro incaricati o clienti, oltre le ore di chiusura della Manifestazione o in orari diversi da quelli autorizzati, senza speciale autorizzazione;
- effettuare a qualsiasi titolo qualsiasi tipo di attività ristorativa all'interno dei posteggi e del quartiere fieristico, salvo espressa autorizzazione scritta dell'Ente;
- iniziare le operazioni di disallestimento prima della chiusura della Manifestazione.

A fronte di infrazioni ai divieti del presente Regolamento Generale, come pure del Regolamento Tecnico o delle disposizioni emanate dall'Ente, lo stesso potrà dichiarare risolto il rapporto giuridico con l'Espositore, nonché escludere l'Espositore dalla Manifestazione senza che quest'ultimo abbia diritto ad alcuna restituzione e/o risarcimento, salvo comunque per l'Ente il diritto al risarcimento del danno ulteriore.

### 20.2) Varie

- **L'Espositore risulta responsabile civilmente e penalmente per tutti i danni a persone e cose causati dalle attrezzature, strutture o quant'altro presente nell'area messa a disposizione, nonché da fatto proprio o dei propri collaboratori e/o incaricati.**
- Il Regolamento Tecnico nonché le norme per le forniture tecniche contenute nei relativi moduli, formano parte integrante e costituiscono un unico, inscindibile contesto del presente Regolamento Generale.
- La presentazione della "Domanda di ammissione" con la sottoscrizione del presente Regolamento Generale comporta l'obbligo per l'Espositore di rispettare integralmente il Regolamento Tecnico che è a disposizione immediata presso gli uffici dell'Ente.
- L'Ente si riserva di stabilire, anche in deroga al presente Regolamento Generale, norme e disposizioni opportune a meglio regolare la Manifestazione e servizi interni. Tali norme e disposizioni hanno valore equivalente al presente Regolamento Generale, ed hanno perciò pari carattere di obbligatorietà.
- In caso di Forza Maggiore o comunque per motivi indipendenti dalla volontà dell'Ente, la data della Manifestazione potrà venire modificata senza alcuna responsabilità dell'Ente.
- Per quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le norme del Codice Civile.

## 21) RECLAMI E FORO

Gli eventuali reclami devono essere presentati per iscritto al seguente indirizzo: Ente Autonomo per le Fiere di Verona - Direzione Generale - Viale del Lavoro 8 - 37135 VERONA. Per qualsiasi controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Verona.

Timbro della ditta e firma del Rappresentante Legale

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Espositore approva specificatamente le seguenti clausole:

- 4.2) Esenzione da responsabilità per fatti di partecipanti alla manifestazione;
- 5) Parcheggio riservato agli espositori non custodito;
- 9.1) Imputazione pagamenti a debiti pregressi e facoltà di sospensione e risoluzione del rapporto per inosservanza obblighi dell'Espositore;
- 9.1) Facoltà di sospendere l'accesso al quartiere fieristico in assenza di prova dei pagamenti dovuti;
- 9.1) Domanda di ammissione e facoltà di variazione area assegnata;
- 9.1) Risoluzione in caso di mancata occupazione dei posteggi;
- 9.2) Penale per mancata partecipazione alla Manifestazione;
- 10.3) Permessi d'uscita;
- 12) Esonerazione da responsabilità per progetti ed allestimenti; penale per danni alle strutture ed esonerazione da responsabilità per spostamento allestimenti;
- 12.2) Sgombero degli stands, spese e rischi di trasferimento e deposito beni anche presso i Magazzini Generali; penale per mancato sgombero;
- 14) Esenzione da responsabilità per movimento macchine ed infortuni;
- 17) Esenzione da responsabilità per riproduzioni abusive di immagini;
- 18.4) Esenzione da responsabilità per pubblicazioni;
- 19.1) Esenzione da responsabilità per vigilanza;
- 20.2) Facoltà di risoluzione del rapporto per violazione obblighi Espositore;
- 20.2) Facoltà di variazione data Manifestazione;
- 21) Foro esclusivo.

Timbro della ditta e firma del Rappresentante Legale

Data \_\_\_\_\_

## INFORMATIVA E CONSENSO AI SENSI DEL D.LGS.196/2003

Ai sensi della legge D.LGS. 196/2003, codice in materia di protezione dei dati personali, l'Ente Autonomo Fiere di Verona in qualità di "titolare" del trattamento, è tenuto a fornire alcune informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati personali.

Finalità del trattamento.

I dati personali sono trattati nell'ambito dell'attività istituzionale dell'Ente, secondo le seguenti finalità:

- a) finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con la clientela e con i fornitori (p.es. acquisizione dei dati preliminari alla conclusione di un contratto; esecuzione di operazioni e prestazioni di servizi sulla base degli obblighi derivanti dal contratto concluso; etc.etc.), e alla tutela del credito (incarichi a società di recupero crediti, società di factoring e/o istituti di credito);
- b) finalità funzionali allo sviluppo dell'attività dell'Ente, per le quali l'interessato ha facoltà di manifestare o meno il proprio consenso. Rientrano in questa categoria le seguenti attività:
  - inviare alla clientela informazioni o materiale pubblicitario concernente le rassegne fieristiche annualmente organizzate dall'Ente;
  - verificare il livello di soddisfazione della clientela anche attraverso società di ricerche di mercato;
- c) finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie, nonché disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate (p. es. normative fiscali, statistiche, etc.etc.).

Modalità di trattamento.

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità suindicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza dei dati stessi, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza degli articoli 31 e successivi del D.LGS. 196/2003.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati.

Per lo svolgimento della sua attività, l'Ente si rivolge anche a:

- 1) ditte/impresesocietà esterne che svolgono attività strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti tra l'Ente ed il cliente. Il trattamento dati effettuato da tali soggetti ha le seguenti finalità:
  - a) prestazioni dei servizi inerenti alla partecipazione espositiva (servizi tecnici, logistici, assicurativi, etc.);
  - b) stampa dei cataloghi ufficiali delle manifestazioni fieristiche;
  - c) stampa, imbustamento, postalizzazione e consegna delle comunicazioni alla clientela;

**Ne consegue che, senza il consenso dell'interessato alla comunicazione dei dati ai suddetti soggetti ed ai correlati trattamenti, da esprimere attraverso l'invio o la consegna**

**all'Ente Autonomo Fiere di Verona della formula di consenso timbrata e sottoscritta in calce riportata, l'Ente potrà dare corso soltanto a quei servizi che non richiedono comunicazione di dati personali a terzi.**

2) Soggetti e/o società che effettuano il recupero crediti, società di factoring, istituti di credito.

3) ditte/impresesocietà esterne o società controllate dall'Ente Autonomo Fiere di Verona che svolgono attività funzionali a quelle dell'Ente medesimo. Il trattamento dei dati effettuato da tali soggetti ha le seguenti finalità:

- a) effettuare, per conto dell'Ente, ricerche di mercato su campioni rappresentativi della clientela;
- b) inviare alla clientela dell'Ente comunicazioni, informazioni e materiale pubblicitario riguardante le rassegne fieristiche annualmente organizzate dall'Ente stesso o da terzi, con i quali l'Ente abbia concluso appositi accordi in tal senso;
- c) promuovere, per conto dell'Ente, in qualità di agenti, procuratori o figure simili, l'acquisizione di Visitatori ed Espositori alle manifestazioni ed agli eventi dell'Ente;
- d) assicurare la vigilanza e la sicurezza del Quartiere Fieristico Veronese;
- e) promuovere, per conto dell'Ente, servizi inerenti l'attività commerciale dei Visitatori ed Espositori.

Ambito di diffusione.

In caso di positiva conclusione del contratto di partecipazione a manifestazioni espositive, l'Ente provvederà, in base a quanto espressamente previsto nel Regolamento Generale di partecipazione, ad inserire i dati personali nel Catalogo Ufficiale della manifestazione, che avrà diffusione in ambito nazionale/internazionale.

I dati forniti dagli Espositori potranno essere diffusi dall'Ente Autonomo Fiere di Verona, mediante inserimento degli stessi su supporti informatici, anche multimediali. Tali dati consentiranno ai Visitatori ed agli Espositori di ogni singola manifestazione di rilevare la posizione degli stands, nonché di conoscere le caratteristiche merceologiche e/o espositive dell'Espositore partecipante.

Diritti previsti dall'art.7 del D.LGS. 196/2003.

Informiamo, infine, che l'art. 7 della Legge in argomento, consente l'esercizio di specifici diritti. In particolare, l'interessato può ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e che tali dati vengano comunicati in forma intelligente.

L'interessato può altresì chiedere di conoscere l'origine dei dati, le finalità su cui si basa il trattamento, nonché le modalità dello stesso e la logica applicata al trattamento effettuato con strumenti elettronici; di ottenere l'indicazione degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili, se nominativi, e le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso; di opporsi, gratuitamente, al trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale anche interattiva.

Per eventuali ulteriori informazioni, potrà rivolgersi a: Ente Autonomo Fiere di Verona, Viale del Lavoro n.8 - 37100 Verona, che, agli effetti del D.LGS. 196/2003, è il Titolare del trattamento.

CONSENSO

In relazione all'informativa fornitaci ai sensi del D.LGS. 196/2003, esprimiamo il nostro consenso (**barrare le relative caselle**):

- alla comunicazione dei dati a ditte/impresesocietà esterne che provvedono: alla prestazione dei servizi inerenti alla partecipazione espositiva (servizi tecnici, assicurativi, etc.); alla stampa del Catalogo Ufficiale della manifestazione oggetto della presente domanda; alla stampa, imbustamento, postalizzazione e consegna delle comunicazioni alla clientela; alla vigilanza e sicurezza del Quartiere Fieristico Veronese;
- alla comunicazione dei dati a ditte/impresesocietà esterne e a società controllate dall'Ente che provvedono, per conto dell'Ente medesimo, a: promuovere servizi inerenti l'attività commerciale dei Visitatori ed Espositori; ad effettuare ricerche di mercato;
- alla diffusione dei dati mediante pubblicazione sul "Catalogo Ufficiale" della manifestazione, alla stregua di quanto previsto nel Regolamento Generale di partecipazione, nonché mediante inserimento degli stessi su supporti informatici anche multimediali;
- all'invio di comunicazioni, informazioni e materiale pubblicitario riguardante le rassegne fieristiche organizzate dall'Ente o da terzi con i quali l'Ente abbia concluso appositi accordi in tal senso.

Timbro della ditta e firma del Rappresentante Legale